PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2571 di martedì 22 febbraio 2011

Vaccinazione antitetanica e decreto salva-leggi

Approfondimento sulla normativa in vigore e gli obblighi di vaccinazione per i lavoratori. Di Graziano Frigeri e Anna Guardavilla.

Di Graziano Frigeri e Anna Guardavilla

Il 16 dicembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 213/2010, cosiddetto "decreto salva-leggi", che ha apportato modifiche ed integrazioni ad un decreto dell'anno precedente (D.Lgs. n. 179/2009) che aveva a suo tempo sottratto all'abrogazione tutta una serie di disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, "di cui", recita testualmente la rubrica del decreto, "si ritiene indispensabile la permanenza in vigore."

Il fatto che tra le leggi contenute negli elenchi del decreto del 2009, sottratte all'abrogazione e quindi "salvate", vi fosse (e vi sia tuttora) anche la legge 292/1963 che impone la vaccinazione antitetanica obbligatoria per alcune categorie di lavoratori, poi estese - queste ultime - da successivi provvedimenti, unito alla circostanza che tale decreto fosse stato oggetto di modificazioni e integrazioni dal decreto del 2010, ha portato alcuni a ritenere che la legge 292/1963 fosse stata abrogata.
Ma in realtà, a ben vedere, non è così.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AL0642] ?#>

Se è vero, infatti, che il decreto del 2010 contiene (nell'allegato B) l'elenco delle norme "espunte" - cioè eliminate - dall'elenco delle norme "salvate" contenute nell'Allegato I del decreto del 2009, tuttavia il punto (1899) di quest'ultimo decreto che fa riferimento alla Legge 292/1963 sulla vaccinazione antitetanica non viene in alcun modo "toccato" dall'elenco del 2010. Pertanto tale legge resta in vigore in quanto a tutt'oggi contemplata tra le norme salvate dall'abrogazione dal decreto del 2009, che resta in vigore semplicemente modificato e integrato dal decreto del 2010 per altre voci elencate. Né infine la legge sull'antitetanica è contemplata tra le "voci dell'allegato C" del decreto del 2010 che "sostituiscono le corrispondenti voci dell'Allegato I" del decreto del 2009.

Per quanto riguarda poi la legge 14 dicembre 1970 n. 1088 (che pure alcuni hanno collegato alle modifiche al decreto salva-leggi), istitutiva - per alcune categorie - della vaccinazione antitubercolare, va ricordato che essa è successiva al 1° gennaio 1970, laddove invece il decreto n. 179/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. 213/2010, sottrae all'abrogazione norme anteriori al 1° gennaio 1970.

Va infine ricordato in termini più generali che il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.Lgs. 81/08, che prevede, all'art. 279 c. 2 lettera a), che è obbligatoria, per il datore di lavoro, "la **messa a disposizione** di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente".

Tale disposizione è poi completata dal comma 5 dello stesso articolo che stabilisce che "il medico competente **fornisce ai lavoratori adeguate informazioni**", oltre che "sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizioni a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI", anche "sui **vantaggi ed inconvenienti** della vaccinazione e della non vaccinazione".

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it